

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23164 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: ANGARANO ROSANNA
Data pubblicazione: 14/07/2026

Avviso di accertamento-
indagini bancarie – onere
della prova.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24692/2025 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

– ricorrente –

Contro

MESSINA LUIGI

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE GIUST. TRIB. II GRADO SICILIA, n.
3883/2025, depositata il 27 maggio 2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°
luglio 2026 dal Consigliere Rosanna Angarano.

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle entrate notificava a Luigi Messina avviso di accertamento con il quale, per l'anno di imposta 2011 – a seguito di indagini bancarie eseguite ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 sul conto corrente acceso presso la banca Fideuram – riprendeva a tassazione, ai fini Irpef, versamenti per complessivi per euro 729.899,61, per i quali riteneva non fossero state fornite adeguate giustificazioni, imputandoli a maggiori ricavi non contabilizzati.

2. Il contribuente impugnava l'atto impositivo dinanzi alla C.t.p. di Siracusa, sostenendo che gli importi in questione costituivano il corrispettivo della cessione delle quote azionarie della Paradise City s.p.a., operata in favore di terzi dai propri figli (nella qualità di cedenti), i quali lo avevano delegato all'incasso come da scrittura privata autenticata versta in atti.

La C.t.p. accoglieva il ricorso, ritenendo provata la circostanza addotta dal contribuente.

L'Amministrazione spiegava appello che veniva accolto parzialmente (ovvero solo con riferimento alla minor somma di euro di euro 129.899,61, estranea all'oggetto del ricorso per cassazione per la quale nessuna giustificazione era stata fornita). Per quanto ancora di rilievo, invece, il gravame veniva rigettato – confermando *in parte qua* la sentenza di primo grado – in relazione all'importo di euro 600.000,00. Il giudice del secondo grado rilevava che dalla documentazione in atti emergeva che la detta somma era stata incassata dal contribuente «in nome e per conto» dei suoi figli, a titolo di corrispettivo della cessione delle azioni di una terza società, come risultava chiaramente da scrittura privata autenticata e dagli assegni bancari e circolari.

Avverso la sentenza di secondo grado, l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti del contribuente che non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c.

Censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato l'appello in relazione all'importo di euro 600.000,00 e, in particolare, laddove si afferma che nessun obbligo sussisteva in capo al contribuente di provare l'avvenuto riversamento della somma incassata ai soggetti rappresentati, trattandosi di circostanza del tutto irrilevante, tenuto conto peraltro che i soggetti rappresentati erano i figli dell'appellato. Evidenzia che, in difetto della prova del riversamento in favore dei deleganti e/o della dichiarazione ai fini fiscali del medesimo importo da parte di questi ultimi, non poteva ritenersi fornita adeguata giustificazione dell'irrilevanza reddituale dei versamenti rilevati sul suo conto corrente.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Per costante giurisprudenza di questa Corte, in virtù della presunzione stabilita dall'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, – che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici – i versamenti operati su conti correnti bancari del contribuente vanno considerati come elementi positivi di reddito se questi non dimostra che ne ha tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito (tra le tante Cass. n. 13236/2022, Cass. n. 25812/2021, Cass. n. 5788/2021).

A propria volta, il contribuente che voglia superare la presunzione, ha l'onere di provare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione. Tale prova può essere data in due modi: o dimostrando che ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni; oppure dimostrando che si sia trattato di movimenti

non fiscalmente rilevanti, in quanto non riferiti a operazioni imponibili (Cass. n. 1423/2026, Cass. n. 2928/2024, Cass. n. 15857/2016).

Quanto alle modalità tramite le quali assolvere all'onere probatorio, si è precisato che spetta al contribuente dimostrare la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti (Cass. n. 26111/2015).

2.2. La Corte, con accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità, ha ritenuto provato che le somme affluite sul conto corrente attinto dall'atto impositivo non avessero natura reddituale. A tal fine ha rilevato che dalla documentazione in atti risultava che il contribuente era mero delegato all'incasso e ha aggiunto che il mancato trasferimento delle somme in capo ai titolari del reddito era fatto irrilevante.

2.3. L'argomento dell'Amministrazione – per la quale in tal modo il corrispettivo percepito per la cessione delle quote sfuggirebbe a tassazione sia in capo al contribuente in quanto mero delegato all'incasso, sia in capo ai figli deleganti, in quanto mai riversato a loro favore – è privo di rilievo giuridico.

La questione determinata nel giudizio è solo se la somma intercettata dall'Ufficio costituisca un reddito tassabile in capo al contribuente destinatario dell'atto impositivo. Il giudice del secondo grado ha escluso la circostanza, con accertamento in fatto, rilevando che le somme non avevano natura reddituale in quanto di spettanza dei figli e che erano state versate sul conto del contribuente in quanto quest'ultimo, coma da scrittura privata autenticata, era stato delegato all'incasso.

Il fatto che il corrispettivo non sia stato riversato sul conto dei legittimi titolari attiene ad un diverso rapporto giuridico – tra il contribuente ed i suoi figli – che non incide sulla valutazione della

natura non reddituale delle somme al momento in cui le medesime sono confluite sul conto oggetto di indagine in virtù di delega all'incasso e che non risulta nemmeno oggetto della contestazione originaria.

Piuttosto, la ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l'analisi e l'applicazione delle norme, bensì l'apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito.

2.4. Quanto alle circostanze decisive che la ricorrente assume siano state ignorate in sentenza, non può che rilevarsi che la critica, se pure proposta come violazione dell'art. 2697 c.c., si risolve in una denuncia di omesso esame di fatti decisivi, sussumibile nella fattispecie astratta di cui all'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., non dedotta e comunque preclusa in ragione del disposto di cui all'art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. dalla conformità, sul punto delle sentenze di primo e di secondo grado (c.d. doppia conforme).

Va rammentato, invece, che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudice medesimo abbia svolto delle prove proposte dalle parti, essendo la stessa sindacabile in cassazione entro i ristretti limiti stabiliti dal novellato art. 360, primo comma, num. 5) c.p.c.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Non deve provvedersi sulle spese in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-*quater*, d.P.R., n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1° luglio 2026.

Il Presidente
Andreina Giudicepietro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale